RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. unico (Approvazione)

Sono approvate le allegate convenzioni stipulate, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con i rappresentanti dei seguenti Istituti: Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Province Lombarde e Banca popolare di Milano e Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, addi' 26 aprile 1950, con le quali viene affidato agli Istituti stessi il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia e Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia e Venezie.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/approvazione-art-unico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it